

Condizioni generali di partecipazione



ART. 1 - ORGANIZZAZIONE

Federalimentare Servizi S.r.l. e Fiere di Parma S.p.a. (di seguito denominati anche "Organizzatori"), organizzano, con il patrocinio di Federalimentare, la 18^a edizione di CIBUS - Salone Internazionale dell'Alimentazione. La manifestazione avrà luogo presso la sede di Fiere di Parma in Viale delle Esposizioni 393/a Parma, dal 09 al 12 Maggio con i seguenti orari:

- apertura agli espositori dalle ore 8,30 alle ore 18,30;

- apertura ai visitatori dalle ore 9,30 alle ore 18,00.

Per esigenze organizzative i cancelli carrai potranno essere aperti anticipatamente rispetto agli orari sopra indicati.

I nomi, i simboli grafici ed ogni altro segno distintivo che contraddistinguono la manifestazione sono registrati dagli Organizzatori, i quali, comunque, indipendentemente da tale protezione, sono titolari in via esclusiva di tutti i relativi diritti. Sono vietate, in particolare, le pubblicazioni che si fregiano del titolo della mostra o che, comunque, possano essere in antagonismo illecito con tutte le pubblicazioni ufficiali. Gli espositori si impegnano a non utilizzare o riprodurre disegni se non previa autorizzazione scritta da parte degli Organizzatori.

ART. 2 - SCOPO

CIBUS, Salone Internazionale dell'Alimentazione, si propone di creare un'occasione di incontro professionale tra l'industria alimentare e le aziende di distribuzione, di import/export, di ristorazione tradizionale e collettiva.

ART. 3 - AMMISSIONE AL SALONE

Sono ammessi alla manifestazione unicamente prodotti alimentari freschi o conservati destinati all'alimentazione umana.

Possono essere ammessi come espositori, previo **discrezionale accoglimento** della domanda di partecipazione, da parte degli Organizzatori:

a) le aziende italiane od estere che espongono propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali;

b) le associazioni di categoria, gli enti pubblici e gli organismi che istituzionalmente svolgono, nell'ambito dei settori interessati dal Salone, azioni di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione. Gli Organizzatori si riservano, per motivi inerenti la rassegna, la facoltà di ammettere eccezionalmente al Salone anche aziende, enti o organismi non aventi i requisiti sopra indicati, di escludere dall'esposizione determinati servizi, prodotti o campioni o di vietarne la presentazione in più stand dello stesso settore merceologico. Gli operatori interessati a partecipare alla rassegna, dovranno obbligatoriamente far pervenire agli Organizzatori una apposita domanda di partecipazione. Gli Organizzatori, ricevuta la domanda di partecipazione (la quale ha il valore di proposta contrattuale irrevocabile), decideranno in ordine all'accoglimento od al rigetto della stessa, valutando ogni circostanza utile e rilevante al fine di conseguire il buon esito della manifestazione e la progressiva sempre maggiore qualificazione degli espositori partecipanti e contestualmente garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati. In particolare, la decisione in merito all'accettazione od al rifiuto della domanda verrà assunta avendo riguardo alle seguenti esemplificative circostanze: abitualità della partecipazione degli espositori a rassegne organizzate o ospitate dalle Fiere di Parma S.p.a., esistenza di eventuali diritti di prelazione, priorità temporale delle domande, importanza e prestigio dell'espositore, ogni altro fatto che possa avere oggettivo rilievo ai fini della scelta (quale, ad esempio, violazione del regolamento della rassegna in occasione di precedenti partecipazioni, precedenti od attuali insolvenze, anche se sanate, comportamenti che, in occasione di precedenti partecipazioni, abbiano generato problemi tali da rendere opportuna la non accettazione della domanda, ecc...). Tenuto conto di quanto sopra, previa richiesta per iscritto e adeguatamente motivata, l'espositore, pretermesso che ha ricevuto comunicazione di non accoglimento della domanda di partecipazione, potrà, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione stessa, chiedere agli Organizzatori i motivi di tale esclusione e gli Organizzatori, nei sessanta giorni successivi al termine della manifestazione, saranno tenuti a fornire le motivazioni che hanno determinato il rigetto della domanda di partecipazione. In caso di esclusione l'espositore avrà diritto unicamente al rimborso della somma eventualmente versata senza computo di interessi od altro a qualsiasi titolo.

La domanda di partecipazione si intenderà accolta salvo diversa comunicazione da parte degli Organizzatori.

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FACOLTA' DI INTEGRAZIONE, MODIFICHE E DEROGHE

La Domanda di Partecipazione deve obbligatoriamente essere compilata sugli appositi moduli predisposti dall'Organizzatore. Essa, dovendo essere formulata in modo totalmente conforme all'invito rivolto dall'Organizzatore, non potrà contenere né riserve, né condizioni, né alcuna clausola aggiuntiva e dovrà pervenire, entro il **30/09/2015**, alla Segreteria della Manifestazione c/o Fiere di Parma SpA - Viale delle Esposizioni 393/a - 43126 Parma, Fermo restando l'**obbligo di inoltrare la Domanda di Partecipazione in originale**, s'intendono valide, efficaci ed impegnative per l'espositore le Domande di Partecipazione inviate a mezzo fax o e-mail. L'Organizzatore si riserva la facoltà di rifiutare le Domande di Partecipazione prive del versamento dell'acconto. Sottoscrivendo la Domanda di Partecipazione l'Espositore propone in modo fermo e irrevocabile, salvo quanto previsto al successivo art. 7, la sua partecipazione alla Manifestazione alle condizioni contenute nelle presenti "Condizioni Generali di Partecipazione", impegnandosi nel contempo a rispettare tutte le aggiuntive condizioni inserite nel "Fascicolo di Manifestazione" comprendente: Date e orari, Dotazioni, Disposizioni generali. Moduli prenotazione servizi ed ogni altra norma a modifica, integrazione o deroga che l'Organizzatore dovesse adottare. **L'Organizzatore ha la facoltà di integrare, modificare ed annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei.** Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa trattata da queste disposizioni generali si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché le disposizioni generali non siano state modificate o variate su tali punti. Inoltre è facoltà dell'Organizzatore adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'Espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate.

ART. 5 - TERMINI DI PAGAMENTO

L'espositore dovrà versare, nei termini e nei modi stabiliti sul Mod. 2, il 25% del Totale Generale (calcolato includendo Area Espositiva, Quota di Partecipazione e Iva di legge) suddiviso in 2 versamenti: il 1° da versare entro il 30/09/2015 e pari al 10% del Totale Generale, il 2° entro il 30/10/2015 e pari al 15% del Totale Generale ed inviando la copia dell'attestato di avvenuto pagamento unitamente alla Domanda di Partecipazione sia per fax che in originale.

Nel caso in cui la Domanda di partecipazione venisse inviata dopo tali date l'acconto sarà da versare in un'unica soluzione e contestualmente all'invio dei Moduli. Per quanto riguarda il saldo di ogni onere di partecipazione dovrà essere effettuato entro il 30 Aprile 2016 e comunque non oltre l'inizio della manifestazione, in difetto, Fiere di Parma, si riserva il diritto di non erogare i servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'erogazione dell'energia elettrica).

ART. 6 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE CONSEGNA DELLE AREE PRENOTATE

Qualora in sede di trattativa gli Organizzatori dovessero comunicare all'espositore la possibilità di assegnazione di un dato spazio, tale comunicazione avrà solo rilievo ai fini della prosecuzione della trattativa medesima e non impegnerà gli Organizzatori, i quali, per esigenze organizzative, potranno comunque modificare l'assegnazione indicativamente effettuata e le relative caratteristiche. Le assegnazioni degli spazi espositivi e le caratteristiche degli stessi potranno essere unilateralmente modificate dagli Organizzatori, per sopravvenute cause tecniche o motivate esigenze organizzative. In tali casi, gli Organizzatori non saranno esposti ad alcuna responsabilità nei confronti degli espositori. Le aree espositive verranno messe a disposizione degli espositori nei seguenti termini:

AREE LIBERE- dal 02 maggio all'08 maggio dalle ore 8,00 alle 19,00

AREE PREALLETITE - dal giorno 07 maggio dalle ore 8,00 alle 19,00

ART. 7 - RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE E FACOLTÀ DI RECESSO

L'Espositore che, per giustificata ed oggettiva ragione, intenda rinunciare a partecipare alla Manifestazione, pur avendo fatto pervenire la propria domanda di partecipazione, dovrà darne comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata a.r., all'Organizzatore almeno 70 giorni prima della data fissata per l'inizio della Manifestazione. La comunicazione dovrà essere indirizzata alla Segreteria della Manifestazione Cibus c/o Fiere di Parma SpA - Viale delle Esposizioni 393/a - 43126 Parma e dovrà contenere la contestuale enunciazione dei motivi della rinuncia. L'Organizzatore, salvo che ritenga adottata l'esistenza di una comprovata ragione di oggettiva impossibilità sopravvenuta, prenderà atto della rinuncia e potrà trattare a titolo di penale quanto versato a titolo di acconto. Qualora al momento della comunicazione della rinuncia, il pagamento dell'acconto non fosse ancora avvenuto, l'Organizzatore potrà esigere l'effettuazione immediata. Nel caso in cui la facoltà di recesso non venga esercitata nei termini e nelle modalità sopra descritti ossia **qualora, la rinuncia venisse comunicata oltre il 70esimo giorno antecedente la data fissata per l'inizio della Manifestazione, oppure non sia comunicata a mezzo raccomandata a/r, l'Organizzatore potrà esigere il pagamento dell'intera quota prevista per la partecipazione a titolo di penale salvo ed impreviudicato il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare dal recesso irrituale.** Alla rinuncia espressa è equiparato, sul piano degli effetti e delle conseguenze, il comportamento dell'Espositore il quale, senza nulla comunicare, non provveda ad allistire la propria area entro il termine previsto dal "Fascicolo di Manifestazione" o manifesti, in altro modo concludente, la sua volontà di non prendere parte alla Manifestazione. In tutte le ipotesi di rinuncia, tacita o espressa, l'Organizzatore potrà comunque disporre dello spazio espositivo, anche assegnandolo ad altri Espositori. L'Organizzatore sarà invece libero di interrompere le trattative, salvo il rispetto delle regole di correttezza e buona fede; sarà inoltre libero di recedere dall'obbligo contrattuale e/o precontrattuale, per sopravvenute cause tecniche o motivate esigenze organizzative, sino a due settimane prima della data fissata per l'inizio della Manifestazione, senza obbligo di pagare alcuna somma a titolo di penale, risarcimento, indennizzo od altro. Il partecipante attribuisce espressamente all'Organizzatore il suindicato diritto di recesso, convenendo che, in tale caso, l'Organizzatore sarà esclusivamente tenuto, nei suoi confronti, alla restituzione degli acconti e delle somme comunque riscosse, senza computo di interessi.

ART. 8 - CATALOGO DELLA MANIFESTAZIONE E INSERZIONI PUBBLICITARIE

La Segreteria della manifestazione cura la pubblicazione del Catalogo Ufficiale. L'iscrizione nel Catalogo Ufficiale è obbligatoria per l'espositore diretto (ovvero l'Intestatario della Domanda di Partecipazione) e per gli Espositori rappresentati (ovvero le aziende delle quali l'espositore diretto ospiti nel proprio stand prodotti, marchi o materiali pubblicitari). L'espositore è l'unico responsabile della rispondenza al vero dei dati pubblicati sul Catalogo Ufficiale della manifestazione, che egli stesso fornirà compilando on-line l'apposita modulistica accessibile e consultabile dal sito web www.cibus.it, utilizzando il codice utente e la password che verranno forniti dagli Organizzatori unitamente all'invio della conferma ufficiale dell'area espositiva. Le schede per l'inserimento a catalogo dovranno essere compilate on-line entro il **18/03/2016**. Decorso tale termine non sarà garantito l'inserimento, e gli Organizzatori si riservano di pubblicare i soli dati anagrafici in loro possesso derivanti dalla compilazione della Domanda di Partecipazione.

All'espositore è data la facoltà di effettuare, alle tariffe stabilite e riportate nella documentazione appositamente predisposta, azioni pubblicitarie sul catalogo della manifestazione e/o su altri mezzi eventualmente predisposti dagli Organizzatori. La pubblicità è riservata agli Espositori della manifestazione e regolarmente iscritti a catalogo; essa dovrà essere lecita e dovrà comunque essere ispirata ai principi di correttezza e veridicità. Gli Organizzatori si riservano di non accettare richieste di inserzioni pubblicitarie che non siano conformi alle norme vigenti o ai suddetti principi o ritenute non consone allo scopo ed alle caratteristiche della manifestazione. Le spese di realizzazione degli impianti saranno a carico degli espositori. Gli Organizzatori sono esonerati da responsabilità in caso di eventuali errori, omissioni ed inesattezze, nei limiti massimi previsti dalle leggi vigenti. Il materiale pubblicitario occorrente per la stampa dovrà pervenire entro il **18/03/2016**. Nel caso in cui tale materiale non pervenga, gli Organizzatori sono espressamente autorizzati a pubblicare, nelle posizioni prenotate, unicamente la ragione sociale degli inserzionisti, addebitando all'espositore l'intero importo della pubblicità prenotata. Il modulo di richiesta pubblicitaria sarà disponibile all'interno del quaderno espositore e scaricabile, anche, on line insieme agli altri moduli tecnici reperibili con id & psw contenute nella conferma spazio che verrà inviata presumibilmente entro febbraio 2016.

ART. 9 - ALLESTIMENTI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Tutti gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, di quelle di prevenzione incendi e di ogni altra regola dettata per la sicurezza, personale e materiale, propria e di terzi. L'espositore prende atto che il quartiere fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo, e si impegna a rispettare la relativa normativa. L'espositore è obbligato a comunicare a Fiere di Parma S.p.A i dati completi dell'azienda allestitrice. Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dell'area prenotata, ed assegnata individuabile mediante pareti divisorie, righe a vernice o nastri adesivi.

La loro altezza standard è fissata a m. 2,50; al limite di altezza sopra fissato sarà ammessa una tolleranza massima di m. 0,50 e così per complessivi m. 3,00; l'espositore che intenda avvalersi di tale facoltà non è tenuto a farne preventiva richiesta agli organizzatori ma è obbligato a rifinire perfettamente e decorosamente, compreso il tinteggio uniforme, tutte le proprie pareti che si affacciano su stand contigui.

Non sono ammesse coperture piene per più del 50% della superficie prenotata dello stand; eventuali deroghe potranno essere concesse mediante l'utilizzo di celiature di tipo a griglia o a "tessuto" microforato con maglie di dimensione minima di mm.3x3 che consentano il corretto funzionamento dell'impianto antincendio a pioggia (Sprinkler).

L'espositore è obbligato a presentare il progetto dello stand unicamente nei seguenti casi:

- realizzazione di allestimenti che superino l'altezza di m. 3,00

(altezza massima autorizzabile stand autoportante con appoggio a pavimento m. 5,50 da terra;

altezza massima autorizzabile strutture sospese m. 6,00 da terra)

- realizzazione di stand bipiano; il secondo livello (soppalco) non potrà avere dimensioni superiori ai mq 99,9 indipendentemente dalla superficie dello stand in pianta)

In tali casi l'espositore deve inviare all'Ufficio Tecnico di Fiere di Parma S.p.A., almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il progetto esecutivo dello stand.

(vedasi specifiche all'interno del Fascicolo Tecnico di Manifestazione).

I progetti verranno **discrezionalmente** valutati da Fiere di Parma S.p.A., (Fiere di Parma, si riserva la facoltà di autorizzare, a suo insindacabile giudizio, la realizzazione di allestimenti aventi altezza superiore a m. 3,00 o con caratteristiche dimensionali o costruttive diverse dagli standard abituali e regolamentari), considerando le seguenti condizioni:

a) il supero di altezza degli allestimenti è consentito con l'obbligo di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti (quest'ultime tinteggiate di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui e che superano i m. 2,50 d'altezza da terra; sulle strutture o pareti affacciate ad altri stand non è consentito l'esposizione di scritte, marchi commerciali o altri motivi grafici; all'interno dello stand i superi di altezza degli allestimenti che presentano scritte, marchi commerciali, insegne o altri motivi grafici pubblicitari sono ammessi a condizione sia mantenuta una distanza dagli stand contigui pari alla maggior altezza del supero, eventuali deroghe potranno essere rilasciate da Fiere Parma con il consenso scritto dell/degli espositore/i confinante/i che dovrà/anno essere contattato/i direttamente dall'espositore richiedente la deroga.

b) la realizzazione di stand bipiano è consentita nelle aree a 4 lati liberi (isole) e nelle aree a 3 lati liberi (penisole), per quest'ultimo caso con l'obbligo mantenere lo stesso numero di lati liberi dell'area espositiva sottostante e di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti (quest'ultime tinteggiate di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui; l'altezza standard per il bipiano è fissata a m. 5,50.

In caso di autorizzazione, l'espositore sarà tenuto al pagamento di una maggiorazione nelle seguenti misure:

- 1) superamento dell'altezza dovuta alle sole strutture: € 25,00 (+iva) per ogni mq. di superficie visibile, con un minimo di € 100,00 (+iva).
- 2) insegne o altre forme pubblicitarie collocate ad altezza superiore di m. 3,00: € 50,00 (+iva) per ogni mq. di superficie visibile con un minimo di € 200,00 (+iva).

3) maggiorazione per stand bipiano così come indicato nella domanda di partecipazione.

Per le strutture tralicciate (tipo "Americana") con sviluppo complessivo superiore a ml 32,00 o con luce strutturale libera superiore a ml 8,00, dovrà essere presentato, a montaggio ultimato e comunque prima dell'inizio della manifestazione, il certificato di collaudo statico delle strutture stesse rilasciato da un tecnico abilitato.

La ritardata presentazione del progetto nei tempi sopra citati comporterà, oltre agli addebiti sopra riportati, una penale pari al 50% sulle maggiorazioni riscontrate. La mancata presentazione del progetto e la realizzazione dello stand senza la preventiva autorizzazione, il mancato rispetto delle condizioni evidenziate ai punti a), b) del presente articolo, comporterà, oltre agli addebiti sopra riportati, una penale pari al 100% sulle maggiorazioni riscontrate; saranno inoltre a carico dell'espositore ogni altro eventuale danno diretto ed indiretto anche di immagine conseguenti alla suddetta violazione. La costruzione di stand con progetto non autorizzabile o non conforme, la mancata consegna agli Organizzatori delle dichiarazioni e della documentazione previste per la responsabilità degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, legitimerà gli Organizzatori medesimi a chiedere lo stand e ad adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale in capo all'Espositore. Nel caso sopra indicato, gli Organizzatori avranno la facoltà, a propria scelta, di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di risolverlo stragiudizialmente per inadempimento dell'Espositore. Gli Organizzatori si riservano anche il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonererà espressamente la Fiera per i danni che possano derivare a causa di difetti di progettazione e di costruzione, compresi anche i dimensionamenti desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate. Inoltre, ogni responsabilità in ordine all'esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Fiere di Parma S.p.a. o di terzi, è a carico esclusivo dell'espositore; questi presta specifica manleva nei confronti degli Organizzatori nel caso in cui questi dovesse essere chiamato in responsabilità.

ART. 10 - RICONSEGNA DELLE AREE ESPOSITIVE - BUONO D'USCITA, DIEMTO D'AZIONE -

Al termine della manifestazione e non prima, con le modalità indicate nel "Fascicolo di Manifestazione", gli Espositori dovranno procedere alle operazioni di rimozione delle merci, prodotti e materiali presenti nello stand. L'Espositore è tenuto a mantenere lo stand presidiato ed allestito fino al termine della manifestazione; l'abbandono, la rimozione dei prodotti esposti e lo smontaggio anticipato dello stand sono assolutamente vietati. L'allontanamento delle merci dal proprio stand dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- giorno 12 maggio dalle ore 18.30 alle ore 20.00 è permesso SOLO L'allontanamento da parte degli espositori dei prodotti.

- È TASSATIVAMENTE VIETATO LO SMONTAGGIO DEGLI STAND E L'INGRESSO DEI MEZZI DI DISALLESTIMENTO.

- dal giorno 13 al giorno 15 maggio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 disallestimento stand.

Durante tutti i giorni di manifestazione, compreso l'ultimo, l'Espositore è tenuto a presidiare il proprio stand allestito con i propri prodotti. Nel caso in cui durante l'ultimo giorno, si abbandonasse e/o si smontasse lo stand anticipatamente all'orario di chiusura fissato per le ore 18 del giorno 12 maggio, Fiere di Parma applicherà una sanzione calcolata nel seguente modo: - Da 0 a 36 mq € 1.000- Da 37 a 72 mq € 1.500- Da 73 a 180 mq € 2.000- Oltre i 180 mq € 3.000. Relativamente agli organizzatori di collettive essi sono i diretti responsabili dei loro rappresentanti e sono invitati a vigilare affinché i loro espositori si attengano a tali disposizioni.

Per gli espositori che risulteranno inadempienti, oltre alla sanzione, Fiere di Parma si riserva il diritto di valutare l'eventuale esclusione dalle prossime edizioni.

L'uscita delle merci e materiali dal quartiere dovrà essere accompagnata dall'ottenimento del buono di uscita emesso dagli Organizzatori o dalla banca incaricata. Il buono di uscita non sarà rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni loro posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti degli Organizzatori in dipendenza del presente o di precedenti contratti. In ogni caso, **il buono di uscita non ha valore di quietanza dell'avvenuto pagamento**; qualora venga rilasciato prima del saldo totale delle posizioni debitorie da parte dell'espositore, quest'ultimo non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere i pagamenti dovuti, nemmeno nel caso in cui intendesse proporre od abbia proposto contestazione o reclamo di qualsivoglia natura o titolo. Gli Organizzatori potranno pertanto negare il permesso di uscita ai beni medesimi, fino all'integrale estinzione dei debiti. Lo sgombero dei posteggi e delle aree espositive dovrà essere ultimato entro la data indicata nel "Fascicolo di Manifestazione". Qualora lo sgombero dei posteggi non avvenga entro il termine previsto, gli Organizzatori potranno far rimuovere il materiale rimasto addebitandone ogni costo relativo alla rimozione stessa oltre che allo stoccaggio del materiale abbandonato. Qualora gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, ritengano di non provvedere alla rimozione dei materiali dal posteggio, il partecipante sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera di € 500,00 (+ iva), salvo il risarcimento dei maggiori danni. Gli espositori attribuiscono agli Organizzatori la facoltà di effettuare o far effettuare controlli sui veicoli e sui bagagli degli espositori medesimi o i loro ausiliari, al fine di verificare i prodotti o i materiali in entrata e uscita dal Quartiere Fieristico. L'espositore presta sin da ora il suo consenso a tali verifiche e si impegna a fornire la necessaria collaborazione.

ART. 11 - ASSICURAZIONE

Dichiarazione di valore

L'espositore è obbligato a dichiarare la "somma complessiva" di tutti i beni esposti anche di proprietà di terzi (merci, macchinari ed attrezzature) compilando, obbligatoriamente, in tutte le sue parti, il Formulario Assicurazioni (modulo A1), disponibile on-line, nel cui retro sono riportate, sinteticamente, le condizioni generali di polizza. In assenza di tale comunicazione la somma assicurata s'intende comunque prestata fino al massimo di € 15.500,00 previsto in via automatica. Nel caso in cui l'espositore sia un Ente Pubblico, un Consorzio, ovvero un titolare di area collettiva, si dovrà precisare, per ciascuna ditta e/o partecipante presente nello stand, il valore complessivo dei beni esposti in fiera. Fiere di Parma S.p.a. si riserva comunque la possibilità di verificare, anche tramite il proprio broker, l'esattezza delle suddette dichiarazioni.

Coperture assicurative

Sono incluse nella quota d'iscrizione:

- Polizza "all risks" (tutti i rischi)

Tale copertura assicurativa è contemplata sino al capitale € 15.500,00 a primo rischio assoluto, compreso il "trasporto" da partenza a ritorno, con tutte le esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo disciplinati dal contratto di assicurazione, stipulato da Fiere di Parma S.p.a. per conto degli espositori, in vigore al momento di inizio della manifestazione espositiva.

Limitatamente agli enti pubblici, consorzi, ecc. il capitale di cui sopra s'intende proporzionalmente suddiviso al numero degli associati e/o partecipanti alla manifestazione. L'espositore è comunque obbligato a disporre di polizza "all risks" (tutti i rischi) sopra i beni di ogni natura portati in fiera, sia di proprietà che di terzi in eccedenza a € 15.500,00, con l'indicazione della rinuncia alla rivalsa nei confronti di Fiere di Parma S.p.a. Comitato Organizzatore, appaltatori ed espositori, ai sensi dell'art. 1916 c.c.. Tale contratto dovrà essere allegato al formulario assicurativo per il quale Fiere di Parma S.p.a., anche per il tramite del proprio broker, ne valuterà la regolarità e, in caso contrario, attiverà automaticamente la copertura "all risks", con addebito all'espositore dei relativi costi.

In alternativa a quanto sopra, l'espositore potrà richiedere di assicurare i capitali in eccedenza a € 15.500,00 compilando la relativa parte del modulo A1; ai capitali in aumento verranno applicate le tassazioni riportate nel suddetto modulo A1 e Fiere di Parma S.p.a. provvederà ad addebitare all'espositore, il relativo premio di assicurazione. Fiere di Parma S.p.a., per il tramite del proprio broker, consegnerà all'espositore il certificato di assicurazione a conferma dell'avvenuta integrazione.

- Polizza responsabilità civile verso terzi

Per i danni cagionati a terzi, dei quali l'espositore e i suoi dipendenti risultino responsabili a termini del codice civile.

- Polizza assistenza

Assistenza, ai titolari, amministratori e dipendenti della ditta espositrice, per trasporto sanitario, invio medico e medicinali, invio di collaboratori in sostituzione, rientro dell'assicurato, invio di parti di macchinari.

Le condizioni delle convenzioni sono depositate presso la direzione di Fiere di Parma S.p.a.

Comunicazioni danni

Le richieste di risarcimenti danni devono essere inoltrate, obbligatoriamente durante la manifestazione, all'ufficio assicurazioni presso i S.A.T.E. e/o gli uffici preposti delle Fiere di Parma S.p.A. In caso di scomparsa delle merci o di materiali, alla richiesta di risarcimento andrà allegato l'originale della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza.

ART. 12 - ACCESSO AL QUARTIERE

La manifestazione è aperta agli operatori economici dei settori interessati alla manifestazione e muniti del prescritto documento di ingresso (il cui costo giornaliero è di 45€), nei giorni e negli orari che gli Organizzatori hanno stabilito e si riservano eventualmente di modificare, anche nel corso della manifestazione. Inoltre relativamente al giorno 12 maggio (ossia l'ultimo) è OBBLIGATORIO presentare unitamente alla scheda di registrazione o un biglietto da visita o il certificato di iscrizione alla CCAA (Visura o il Certificato -IVA) aggiornato che attesti la validità e la veridicità dei dati riportati sulla scheda. Per consentire il libero ingresso degli espositori e del loro personale alla rassegna, gli Organizzatori predisporranno apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Fascicolo di Manifestazione" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'espositore è comunque responsabile a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del Quartiere Fieristico, è assolutamente vietata qualunque attività non pertinente alle finalità del Salone, anche se priva di fini lucrativi.

ART. 13 - SORVEGLIANZA GENERALE - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI

Per tutta la durata della manifestazione, nonché per i giorni previsti di allestimento e disallestimento, gli Organizzatori provvedono nell'interesse e per esigenza propria ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna all'interno dei padiglioni (non dei parcheggi). Nel periodo e nelle ore in cui è consentito l'accesso, l'espositore è tenuto a vigilare il proprio stand direttamente o con personale di fiducia. L'espositore sarà responsabile nei confronti degli Organizzatori per fatto proprio, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori o appaltatori, di tutti i danni cagionati agli Organizzatori o a terzi in genere.

L'espositore esonererà altresì espressamente gli Organizzatori da ogni responsabilità per danni, diretti od indiretti, che potessero derivargli da atti od omissioni propri e/o di altri espositori o di terzi in genere. L'espositore, infine, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni ed attrezzature messe a sua disposizione. Le aree e in genere tutti gli spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati. Gli oneri di ripristino per modifiche apportate o danni causati sono a carico degli espositori.

ART. 14 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E PROTEZIONE TEMPORANEA MARCHI

Sia i prodotti che le merci esposte, che gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e degli Organizzatori. Questi ultimi si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere ed autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone od effettuandone anche la vendita. I marchi esposti durante la manifestazione e non protetti da brevetto o da domanda legalmente depositata, potranno godere della temporanea protezione stabilita dalle leggi vigenti in materia, purché la stessa sia richiesta entro i termini previsti alla segreteria di manifestazione. All'interno del Quartiere Fieristico possono operare solo i fotografi autorizzati dagli Organizzatori.

ART. 15 - FORNITURE TECNICHE - SERVIZI

Fiere di Parma S.p.a. fornisce a richiesta dell'espositore, servizi, prestazioni ed interventi tecnici. Questi, se prestati o compiuti all'interno del Quartiere Fieristico, sono affidati in via esclusiva a fornitori ufficiali, i quali operano alle condizioni che gli espositori possono verificare, consultando il "Fascicolo di Manifestazione".

Tali condizioni si intendono accettate dall'espositore mediante la richiesta della fornitura o del servizio. Si precisa che Fiere di Parma S.p.a. disciplina ma non organizza i servizi tecnici e pertanto declina ogni responsabilità in merito alla loro esecuzione; eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a Fiere di Parma S.p.a. entro le ore 13.00 dell'ultimo giorno di manifestazione, decorso tale termine non saranno presi in considerazione..

In particolare si precisa che:

- Allacci agli impianti fissi presenti nel quartiere – gli allacci relativamente all'energia elettrica, acqua, aria compressa, telefoni possono essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate da Fiere di Parma S.p.A.

- Movimentazione merci – per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci da eseguire all'interno del Quartiere Fieristico dovranno avvalersi esclusivamente del movimentatore autorizzato di Fiere di Parma S.p.a.

- Servizi di Vigilanza: il servizio può essere svolto esclusivamente dall'istituto autorizzato da Fiere di Parma S.p.a.

- Servizio pulizia stand: per le operazioni di pulizia degli stand, qualora gli espositori non utilizzino personale proprio, dovranno avvalersi esclusivamente dei fornitori autorizzati da Fiere di Parma S.p.a.

I fornitori dei suddetti servizi saranno identificati e indicati nel Fascicolo Tecnico di Manifestazione che verrà inviato unitamente all'id e alla password entro fine febbraio 2016

Il pagamento di ogni servizio richiesto nel Quartiere Fieristico durante le fasi di allestimento/disallestimento dovrà essere corrisposto a Fiere di Parma Spa al momento della richiesta stessa e

MAI AI FORNITORI UFFICIALI DI CUI SOPRA. Nel caso in cui l'espositore dovesse servirsi di propri allestitori e si dovessero verificare inadempimenti di qualsiasi sorta da parte di questi ultimi l'espositore stesso sarà ritenuto responsabile di tali inadempimenti. Per le condizioni di fornitura, i modi di valutazione e misurazione e i prezzi unitari, vale quanto previsto ed indicato nel "Fascicolo di Manifestazione". L'espositore avrà cura di provvedere sollecitamente all'allestimento del proprio stand. Fiere di Parma non sarà responsabile della tardiva o mancata fornitura ed attivazione dei servizi. Qualora l'espositore abbia provveduto con ritardo all'allestimento del proprio stand e/o non abbia in tempo utile messo in grado Fiere di Parma S.p.a. di provvedere all'installazione degli impianti, nessun risarcimento od indennizzo potrà essere richiesto a Fiere di Parma S.p.a. in caso di tardiva o mancata fornitura e attivazione dei servizi. Fiere di Parma S.p.a. non sarà responsabile nei confronti dell'espositore per eventuali danni arrecati a lui o a terzi, anche da appaltatori od esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture; l'espositore pertanto assume su di sé ogni responsabilità verso terzi e rinuncia – ora per allora – ad ogni pretesa ed azione nei confronti di Fiere di Parma S.p.a. L'espositore si obbliga a consentire il passaggio all'interno del proprio stand di:

- cavi di energia elettrica
- tubazioni per adduzione o scarico di acqua
- tubazioni per aria compressa
- altre installazioni impiantistiche

sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali. L'espositore si obbliga altresì a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità e accessibilità delle derivazioni impiantistiche e dei presidi antincendio fissi del Quartiere.

ART. 16 - STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D'ORIENTAMENTO

Gli Organizzatori si riservano di provvedere, per esclusivo servizio degli espositori e senza assumere alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni od errori, alla diffusione di informazioni contenute nella domanda di partecipazione, concernenti gli espositori ed i prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, piante d'orientamento od altro, anche in forma sintetica od abbreviata) che riterranno più idonei.

ART. 17 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite di Fiere di Parma o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

ART. 18 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera destinate all'esposizione, quali ad esempio campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire – a spese dell'espositore – solo tramite il referente doganale di Fiere di Parma S.p.a., secondo le modalità previste dal "Fascicolo di Manifestazione". Gli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale.

ART. 19 - EMISSIONI SONORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'uso di apparecchi audiovisivi e di riproduzioni sonore sono consentiti purché non rechino molestia agli altri espositori o al pubblico. L'espositore è inoltre tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE. Agli Organizzatori è convenzionalmente attribuita la facoltà di ordinare, per ragioni inerenti l'organizzazione, il corretto svolgimento e la buona riuscita della manifestazione, la cessazione o la sospensione, in ogni momento, del funzionamento di tali apparecchiature. Qualora l'espositore si rifiuti di ottemperare all'ordine degli Organizzatori, questi avranno la facoltà di adottare ogni altro provvedimento consentito, ivi compresa la disattivazione, con proprio personale ed a spese dell'espositore medesimo, delle apparecchiature. Gli Organizzatori potranno anche, nei casi più gravi, risolvere stragiudizialmente il contratto ed escludere l'espositore dalla rassegna.

ART. 20 - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'espositore è tenuto a richiedere le autorizzazioni previste dalle normative in materia e ad attenersi rigorosamente a quanto da esse prescritto ed a quanto ulteriormente previsto dal "Fascicolo di Manifestazione".

E' fatto obbligo all'espositore di dotarsi di cappe autofiltranti e autoportanti per evitare l'emissione e quindi la diffusione di cattivi odori

E' comunque attribuita agli Organizzatori la facoltà di ordinare la sospensione di tali attività, in presenza di idonee ragioni, indipendentemente dalle precedenti autorizzazioni. In caso di inosservanza da parte dell'espositore, gli Organizzatori potranno risolvere stragiudizialmente il contratto ed escludere l'espositore dalla rassegna.

ART. 21 - MACCHINARI IN FUNZIONAMENTO

Fermo e ribadito quanto previsto all'art. 3, in tema di ammissibilità alla rassegna dei soli prodotti alimentari, con esclusione dei macchinari, potranno tuttavia essere introdotti negli stand apparecchiature funzionali alla presentazione dei prodotti alimentari. Tali apparecchiature dovranno essere comunque conformi alle norme legislative vigenti nazionali ed internazionali. Prodotti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature non rispondenti alla tipologia tassativamente indicata all'art. 3 e nel presente articolo saranno subito rimossi dal Quartiere Fieristico a rischio ed a spese dell'espositore. E' fatto obbligo all'espositore di dotare le apparecchiature di tutti i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni moleste o pericolose. L'espositore esonera comunque gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità derivante dal funzionamento delle apparecchiature sopra citate.

ART. 22 - PARCHEGGI DEL QUARTIERE FIERISTICO E PENALE PER INADEMPIMENTO

Il Quartiere Fieristico è dotato di differenti aree di parcheggio ubicate esternamente al Quartiere (addetti fiera, espositori, visitatori, ecc.), ognuna delle quali è individuabile da apposita segnaletica. All'espositore verrà consegnato uno specifico contrassegno che consentirà l'accesso all'area parcheggio. Il possesso del contrassegno, tuttavia, attribuisce solo il diritto di entrare nell'area, ma non assicura la disponibilità dello spazio. Oltre al parcheggio citato, sarà in facoltà degli Organizzatori destinare agli espositori altre aree parcheggio ubicate internamente al Quartiere con posto auto riservato. In questo caso, verrà predisposto un modulo di richiesta, contenente le condizioni per la prenotazione e l'utilizzo dello spazio. Gli Organizzatori declinano, in ogni caso, la responsabilità per furti o danneggiamenti dei veicoli in sosta e degli oggetti in essi contenuti. La sosta dei veicoli nelle aree riservate è consentita solo per i veicoli muniti del contrassegno e solamente nell'apposita area nonché nei giorni e negli orari di svolgimento della manifestazione. Nel caso di inadempimento a quanto disposto nella presente clausola, gli Organizzatori avranno la facoltà, convenzionalmente attribuita, di fare trasportare il veicolo in altri luoghi, anche esterni al Quartiere Fieristico, a spese e rischio dell'espositore.

In ogni caso, quest'ultimo sarà tenuto a pagare, salvo il risarcimento dei danni ulteriori, una penale di € 200,00 (+ iva) per ogni giorno di infrazione.

ART. 23 - DIVIETI PARTICOLARI FACOLTA' DI VIGILANZA E INTERVENTO DELLA FIERA

In particolare, e salvo quanto altro disposto, agli espositori è vietata: – la vendita con consegna immediata dei prodotti esposti; – l'esposizione di prezzi (ad eccezione dei settori nei quali gli Organizzatori dispongono che ciò sia possibile); la cessione, lo scambio, la sublocazione e comunque la concessione in uso, anche parziale e/o anche a titolo gratuito dello stand assegnato. Il divieto riguarda qualunque espositore; in particolare, riguarda soggetti che non risultano quali espositori ufficiali nel catalogo della rassegna; – l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare nella domanda di partecipazione;

– la pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico.

La distribuzione del materiale pubblicitario – ossia il volantaggio ed il sampling – è ammessa solo nella propria area espositiva;

– il parcheggio nelle aree esterne al quartiere, nei giorni di svolgimento della rassegna, di mezzi reclamizzati. Nei confronti dei trasgressori verrà applicata una penale di € 1000,00 (+ iva) giornaliera, con facoltà, in ogni caso, degli Organizzatori di rimuovere i mezzi ovvero di provvedere all'oscuramento delle scritte pubblicitarie presenti sullo stesso a totale spese e rischio dell'espositore;

– l'esposizione di cartelli o campioni anche semplicemente indicativi, per conto di terzi non indicati nella domanda di partecipazione e non rappresentati dagli espositori;

– il parcheggio di autovetture o automezzi all'interno del Quartiere Fieristico in orari diversi da quelli consentiti per l'allestimento e il disallestimento degli stand e durante l'intero periodo di svolgimento della manifestazione;

– l'introduzione di animali nel Quartiere, fatto salvo quelli per l'accompagnamento delle persone disabili;

– l'ingresso ai minori di anni 16, se non accompagnati da una persona maggiorenne che ne assuma la sorveglianza.

– è fatto divieto di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del quartiere, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo consenso di Fiere di Parma S.p.a., degli Organizzatori e dei titolari degli stand;

– è fatto divieto a chiunque di promuovere, all'interno del quartiere fieristico, offerte, questue ed oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità della manifestazione in corso salvo espressa autorizzazione scritta degli Organizzatori;

– divieto di fumare all'interno di tutti i luoghi chiusi del quartiere fieristico.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative contenute nel "Fascicolo di manifestazione" si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'espositore si impegna ad osservarli rigorosamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dagli Organizzatori. Fiere di Parma S.p.a. vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione, ed è fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che Fiere di Parma S.p.a. impartirà all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati amplifonici, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo ritenesse opportuno. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione al Salone potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente mediante comunicazione scritta all'espositore presso il suo stand; ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore oltre ad eventuali danni.

ART. 24 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Gli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità nel caso in cui la manifestazione non potesse aver luogo parzialmente o totalmente. In tale ipotesi le somme disponibili, coperti i costi relativi ad ogni impegno contrattuale assunto da Fiere di Parma in ordine alla manifestazione, verranno ripartite tra gli espositori in proporzione dei pagamenti individualmente effettuati. Gli Organizzatori non assumono altresì alcuna responsabilità in ordine a qualsiasi evento, indipendente dalla loro volontà, che potesse in qualsiasi modo impedire o turbare il regolare svolgimento della manifestazione. E' facoltà discrezionale degli Organizzatori, attribuita, di apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, senza che per ciò l'espositore possa recedere dal contratto e dagli impegni assunti verso gli Organizzatori.

ART. 25 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE - RECLAMI - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

L'espositore si obbliga all'adempimento del presente contratto nei confronti degli Organizzatori. L'espositore assume anche verso gli Organizzatori l'obbligo di osservare e far osservare puntualmente tutte le prescrizioni di legge che le autorità di Pubblica Sicurezza o le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi, degli infortuni ed alla sicurezza e vigilanza dei locali aperti al pubblico, abbiano emanato o dovessero emanare. In particolare l'espositore si impegna anche verso gli Organizzatori, a rispettare tutte le prescrizioni imposte dalla normativa antinfortunistica vigente, siano esse finalizzate alla tutela dei dipendenti, siano esse finalizzate alla tutela di terzi (a tal fine l'espositore dichiara di conoscere la citata normativa e di conoscere, in modo particolare, quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/08 e successive integrazioni e modifiche). In caso di violazione, fermo quanto disposto nell'art. 15, l'espositore, salva la sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale verso gli Organizzatori, manleva e terrà indenne gli Organizzatori di ogni onere che questi dovesse essere chiamato a sostenere. L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato od autonomo rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.). Eventuali reclami concernenti l'organizzazione della manifestazione e il suo svolgimento saranno presi in considerazione solo se presentati per iscritto alla segreteria della manifestazione entro il termine di chiusura della manifestazione stessa.

Per quanto non previsto nelle presenti "Condizioni Generali di Partecipazione" valgono le norme del Codice Civile. Per qualsiasi controversia riguardante la validità, l'adempimento e l'interpretazione delle presenti condizioni generali di manifestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Parma, intendendo le Parti derogare espressamente a qualsiasi diverso foro territorialmente concorrente. Il rapporto tra gli Organizzatori, l'espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane. In sede di interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Partecipazione così come in caso di controversia, farà fede il testo redatto in lingua italiana: essendo tale lingua, lingua del contratto, ogni traduzione viene effettuata per la sola comodità dei contraenti.